

rantismo e repressione, la cui contrapposizione era stata peraltro a suo tempo fissata proprio con terminologia romana. Dezza, sempre muovendosi tra e assieme ai testi, ha quindi chiuso con un riferimento al nostro Codice di procedura penale del 1807, la cui corrispondente regola, introdotta a protezione della famiglia, venne aggirata da numerose deroghe che nella prassi fecero prevalere l'ideologia della repressione.

A chiusura dei seminari, il prof. Mantovani ha inteso nuovamente ringraziare i discenti, chiedendo loro di guidare gli allievi nell'approfondimento delle tematiche trattate; degli esiti della ricerca si discuterà a settembre, al fine di individuare i contributi da inserire nel volume che raccoglierà i lavori di questo Collegio di diritto romano.

PAOLA PASQUINO

Titolare di borsa post-dottorato (Ius 18)

Università degli Studi di Salerno

E-mail: paolapasquino@yahoo.it

IL IX

«COLLEGIO DI DIRITTO ROMANO»

L'ormai celebre «Collegio di diritto romano», organizzato dal Cedant, Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi dello IUSS di Pavia, e diretto, nella sua nona edizione, dal prof. Dario Mantovani (Università di Pavia) e dal prof. Antonio Padoa Schioppa (Università di Milano), è stato quest'anno dedicato al tema «Interpretare il Digesto. Storia e metodi». I seminari, svoltisi a Pavia dal 10 al 28 gennaio 2011, hanno avuto luogo nella consueta sede, il prestigioso Almo Collegio Borromeo, dove sono stati altresì ospitati i docenti e i partecipanti ammessi, il rapporto quotidiano tra i quali ha visto alternarsi momenti di discussione scientifica e momenti di conversazione informale.

In occasione del primo incontro, gli studiosi hanno ricevuto il benvenuto del Rettore dell'Università di Pavia, prof. Angiolino Stella, del Vicedirettore dell'Istituto Universitario di Studi Superiori, prof. Salvatore Veca, del Presidente della Facoltà di Giurisprudenza dell'Uni-

versità di Pavia, prof. Ettore Dezza, nonché del Rettore del Collegio Borromeo, prof. don Ernesto Maggi, i quali hanno coralmemente lodato l'alto livello dell'iniziativa, portata avanti dal Direttore del Cedant, prof. Mantovani, che tutti hanno definito «fuoco e anima del Centro»: *fil rouge* dei discorsi introduttivi è stata l'importanza del sapere storico (densa di suggestione la metafora delle radici), importanza valutata anche alla luce, da un lato, del criterio dell'*utilitas* e, dall'altro, dell'antichità delle istituzioni universitarie pavesi (l'Università di Pavia e l'Almo Collegio Borromeo, infatti, festeggiano nel 2011 due significativi anniversari). È quindi intervenuto il prof. Mantovani, il quale, ringraziati gli autorevoli colleghi e rinnovato il suo benvenuto ai discenti, ha disvelato lo spirito e le finalità del Collegio di diritto romano, ponendo in risalto l'aspetto didattico e scientifico dei lavori; ha poi pregato il prof. Michel Humbert (Université Paris II Panthéon Assas) e il prof. Antonio Padoa Schioppa di prendere la parola.

Nelle due prolusioni è stato assunto come presupposto l'esistenza di "Tanti *Digesta* quanti lettori" ed è stata dunque offerta una panoramica delle chiavi di lettura adottate nel corso dei secoli nell'avvicinarsi a quella che viene reputata una delle opere fondamentali della

nella quale vengono individuate cinque eccezioni al principio espresso nella costituzione, secondo cui la testimonianza del complice non era ammissibile; su questi cinque «*casus excepti*» sono state poi esaminate altre glosse – di cui alcune preaccursiane –, nonché due commenti (uno di Bartolo da Sassoferrato e l'altro di Bartolomeo da Saliceto), nei quali risulta evidente la ricerca di una *ratio* innovativa per superare la Glossa e dilatare oltremodo le eccezioni, sì da attribuire al giudice un più lato potere di indagine.

Il passaggio all'età della codificazione è stato infine realizzato dal prof. Ettore Dezza, il quale ha posto il titolo del Digesto 22.5, *de testibus*, in relazione con il § 377 del Codice penale universale austriaco del 1803 e con l'art. 322 del francese *Code d'instruction criminelle* del 1808: il primo, sotto l'influsso delle idee kantiane, prevedeva per determinate categorie di persone la possibilità di scegliere se rendere o non la testimonianza; il secondo, all'incirca per le stesse persone, dichiarava irricevibili le loro deposizioni. Lo studioso ha perciò spiegato le motivazioni storiche che hanno portato alle due differenti normative in ordine alla tematica del *testis (in)idoneus*, dando risalto alla disciplina giustiniana e inserendo il discorso nel più ampio panorama del rapporto tra ga-

stato altresì riconosciuto al problema dell'ammissibilità del teste unico: di grande stimolo al riguardo una decisione imperiale, riportata in Paul *l. 3 decr.* D. 48.18.20, con cui in sede di appello si spezzò la sofistica legittimazione reciproca di due mezzi di prova, la tortura e l'unico testimone; tale problema è stato infine inquadrato nell'ambito di quel procedimento che portò alla trasformazione di direttive di massima in vere e proprie norme che vincolavano l'organo giudicante, condizionandone la libertà di valutazione, al fine di ottenere un accertamento quanto più possibile realistico della situazione di fatto portata in giudizio. Nell'esegesi a lui affidata (quella dei Glossatori e dei Commentatori), il prof. Giovanni Chiodi (Università di Milano «Bicocca») si è concentrato invece sul precipuo aspetto della capacità a testimoniare del *socius criminis*, mostrando l'uso che delle fonti romane fecero i medievali per stabilire se fosse possibile avvalersi delle dichiarazioni di una persona, implicata nel reato, che avesse confessato anche «*contra alios*», e quale eventuale valore dovesse avere la sua testimonianza. Il relatore ha contemplato varie fonti, partendo dalla glossa di Accursio (lemma '*conscientia*') a Impp. Honorius et Theodosius AA. cons. praetoribus tribunis plebis senatui s.d. C. 9.2.17.1 (a. 423),

civiltà giuridica. Il prof. Humbert ha innanzitutto ricordato che Giustiniano cercò di imporre una visione «chiusa» e acritica dei *Digesta*, una volta conclusa l'attività di «miniaturizzazione» da parte dei Commissari, che amalgamarono e ridussero ad unità il diritto classico: com'è noto, invero, l'imperatore avrebbe voluto cristallizzare in via definitiva tale lavoro. Lo studioso si è poi occupato dell'ottica idealizzante della Pandettistica tedesca, che dei *Digesta* fornì una interpretazione dogmatica e perciò stesso astorica, strumentale alla fondazione del diritto nazionale; infine, ha ripercorso l'evoluzione delle letture critiche dei *Digesta* elaborate dalla scienza giuridica del XX secolo, e ha messo in rilievo, da un lato, le storture dell'eccessivo rigore filologico di cui è frutto il movimento interpolazionista e, dall'altro, il superamento di questa impostazione (negli anni '60) a favore del cd. classicismo di Giustiniano. Al prof. Padoa Schioppa è quindi spettato il compito di colmare il restante arco temporale, da lui suddiviso in quattro emblematiche fasi: quella della Glossa, che ha ridato vigenza alla Compilazione giustiniana; quella del Commento, che ha coniugato la disciplina del *Corpus iuris civilis* con i diritti locali; quella dell'Umanesimo giuridico e della Scuola culta, cui viene ricollegata una tendenza alla rico-

struzione del diritto classico assimilabile alla ispirazione che connoterà la successiva «caccia alle interpolazioni»; quella del Giusnaturalismo, che ha sottoposto i *Digesti* ad una verifica della loro conformità rispetto al canone della Ragione. Dalle prolusioni è insomma emersa la natura del Digesto come strumento di educazione al ragionamento; natura che lo ha reso oggetto di approfonditi studi nel corso dei secoli e che lo ha posto al centro dell'attenzione delle intense giornate pavesi di quest'anno.

La settimana, relativa a *La genesi tecnica e culturale del Digesto*, è proseguita con la lezione del prof. José María Coma Fort (Universidad Complutense de Madrid), il quale, nell'affrontare la tematica de “La giurisprudenza del Tardo antico: le premesse culturali e testuali del Digesto”, si è soffermato sulle *Pauli Sententiae*, prese a modello della circolazione dei testi giuridici tardoantichi: esposti la struttura dell'opera ed il suo impiego sia nella parte occidentale sia nella parte orientale dell'Impero, il relatore si è concentrato sulla tradizione manoscritta, principalmente su quei codici che contengono non solo il testo del *Breviarium Alaricianum*, bensì anche integrazioni o appendici (cd. *codices aucti*). Delle varie *Appendices* è stata suggerita una valutazione critica, pure

prof. Salvatore Puliatti, che ha delineato, attraverso l'analisi di molteplici testimonianze, le caratteristiche dell'opera da cui il brano in esame è stato escerpito, il *De cognitionibus* di Callistrato: questo giurista cercò di sistemare la materia della *cognitio extra ordinem*, nella cui eterogeneità di piani normativi sapeva muoversi con agilità, consapevole di una nuova concezione dell'ordinamento, secondo la quale la normativa imperiale doveva servire a colmare lacune e a concretizzare l'uguaglianza e la difesa di tutti i cittadini. Lo studioso, scomponendolo nei suoi paragrafi, è passato quindi a commentare minuziosamente il frammento, che rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per la storia dei mezzi di prova e, in particolare, della prova testimoniale: Callistrato infatti, presumibilmente recependo l'istanza imperiale di regolamentare l'*iter* decisionale del giudice, tentò un inquadramento organico della testimonianza e del valore probatorio ad essa assegnato. Puliatti ha così indicato i parametri in virtù dei quali si stabiliva la *fides* dei testi, con un raffronto anche con Cicerone, Quintiliano, Aulo Gellio; ha chiarito il ruolo del giudice nella valutazione della *dignitas* del teste e della verisimiglianza delle sue affermazioni; ha descritto i rapporti di gerarchia tra le prove. Un certo rilievo è

concetto dell'«ideologia», intesa come sistema di valori che orienta la produzione. Nell'ultima parte della lezione, Brutti ha rapidamente richiamato il problema del *ius controversum* (con una riflessione circa la celeberrima disputa sul *partus ancillae*) e quello connesso della ricostruzione delle diverse *rationes decidendi*, suscitando così un vivace quanto proficuo dibattito.

Nel pomeriggio, i professori Bernardo Santalucia, Bernard H. Stolte e Fabio Botta hanno presentato due volumi: il volume sull'*Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, curato da J.H.A. Lokin e B.H. Stolte, che raccoglie i lavori del VII Collegio di diritto romano (gennaio/settembre 2009), e il volume intitolato '*Eparcheia*', *autonomia e 'civitas Romana'*. *Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. – II sec. d.C.)*, a cura di D. Mantovani e L. Pellicchi, frutto di un progetto di ricerca di interesse nazionale (Prin 2005) e di una collaborazione promossa in occasione della edizione 2007 del Collegio.

La seconda parte della settimana è stata infine riservata al profilo empirico: invero, un medesimo testo ("D. 22,5 *de testibus*, fr. 3") è stato sottoposto a "Tre esegesi parallele", quella romanistica, quella dei Glossatori e dei Commentatori, quella nell'ottica della codificazione. La prima lettura è stata condotta dal

quanto al contenuto, allo scopo altresì della predisposizione di una edizione aggiornata delle *Pauli Sententiae*. Alla fine della lezione è scaturito un ampio dibattito, nel corso del quale è stata tracciata la storia dei manoscritti appartenuti alla famiglia dei Pitheus; tra essi spicca un manoscritto da potersi identificare con quel *codex Vesontinus* di cui parla Cuiacio nelle sue *Observationes* e che conterrebbe molti frammenti non presenti nell'odierna raccolta delle *Pauli Sententiae*.

Nella sessione pomeridiana il prof. Boudewijn Sirks (All Souls College, Oxford) ha parlato de "Il progetto teodosiano e la Legge delle Citazioni". Il relatore ha adottato come punto di partenza il testo della cd. *lex citandi* (CTh. 1.4.3) e ha riassunto le questioni legate alla comprensione e alla valenza di tale testo (soprattutto per quel che concerne il suo luogo di 'nascita'), nonché al suo rapporto con il progetto di codificazione da parte di Teodosio, in merito a cui Sirks ha ricordato le numerose posizioni dottrinali circa gli aspetti controversi, quali il nesso tra CTh. 1.1.4 e CTh. 1.1.6, e la data della presentazione del *Codex* al Senato. All'indagine della codificazione nel suo complesso (come «total body»), condotta anche nell'ottica di riempire di contenuto la definizione – coniata dallo stesso

Teodosio – del *Codex* quale *magisterium vitae*, ha fatto riscontro l'esame di specifiche costituzioni, di cui sono stati indicati essenziali strumenti di esegesi.

Il giorno seguente, il prof. Salvatore Puliatti (Università di Parma) si è occupato de "La politica legislativa di Giustiniano", sotto l'angolo visuale dell'atteggiamento dell'imperatore nei confronti della scienza giuridica anteriore. Lo studioso, richiamando le spiegazioni che del cd. classicismo di Giustiniano sono state formulate in letteratura, ha fissato un dato basilare: mentre per l'epoca pregiustiniana si registrano poche citazioni delle opinioni dei giuristi classici (pur chiamati «σοφοί» nelle Scuole orientali), tali citazioni sono ben ravvisabili nella legislazione di Giustiniano, dove diverse volte compaiono esplicitamente i nomi dei giuristi, le cui opinioni vengono non solo riferite (talora persino alla lettera, sebbene non sempre in modo congruente al caso di specie), ma anche ampliate e generalizzate. Con l'affascinante prospettazione di alcune costituzioni degli anni 529-531 d.C., e dei passi dei *Digesta* ad esse collegati, Puliatti ha dato prova concreta dell'influenza della giurisprudenza e delle sue logiche sull'imperatore, che, nella sua veste di legislatore, si è fortemente ispirato al linguaggio e al metodo dei giuristi

spiegato in cosa siano consistiti gli interventi dei commissari giustiniani, il prof. Massimo Brutti (Università di Roma «La Sapienza»), nel suo seminario "Dal Digesto ai giuristi", ha sottolineato la finalità di costoro (così come trasluce dalla costituzione *Deo auctore*), ovvero sia la eliminazione di antinomie per realizzare un disegno completo ed unitario. Da ciò è derivato, come reso palese da Brutti mediante la disamina di alcuni testi, che nei *Digesta* si trovi solo un vago indizio del contenuto delle controversie tra i giuristi, cui Giustiniano attribuì la medesima *dignitas*, in quanto fondata sul riconoscimento imperiale. Lo studioso romano ha quindi individuato alcuni fondamentali momenti di svolta nello studio della giurisprudenza romana: quella compiutasi con l'Umanesimo giuridico che, grazie al recupero della dimensione storica, ha consentito una prima messa a fuoco dei giuristi e delle loro personalità; quella legata alla visione sistematica della Pandettistica, secondo cui la giurisprudenza romana, assunta a modello della scienza giuridica, andava valutata nel suo complesso (tanto che Savigny parlò di una «fungibilità» dei giuristi, che ricorda la *aequa dignitas* voluta da Giustiniano); quella avutasi negli anni '60 del secolo scorso, allorquando i singoli giuristi sono stati studiati ricorrendo al

zione', ossia rabberciamento di vecchi abiti, oppure, secondo le testimonianze plautine, modifica dei connotati a furia di pugni; usuale è risultata per converso la corrente definizione del termine, *stricto* e *lato sensu* inteso. Andrés Santos ha tracciato la storia della critica interpolazionista, soffermandosi sugli episodi maggiormente salienti e segnalando le differenze metodologiche rispetto alla Scuola culta; sono state così discusse le due grandi fasi della ricerca delle interpolazioni: quella iniziale, caratterizzata dall'idea di un bipolarismo tra diritto classico e diritto giustiniano (con una sorta di «pandettizzazione» del diritto classico e un paradossale appiattimento storico), dalla quale si generò il movimento oltranzista della cd. *Interpolationenjagd*; quella di reazione anticriticista (si è parlato di «Konservativismus»), che portò ad una svolta nello studio storico del diritto romano. Il relatore ha quindi dato conto dei recenti indirizzi scientifici – sorti in contrasto ad eccessi 'conservativisti' –, con cui si è riportata l'indagine testuale al centro della ricerca: di quest'ultimo *modus operandi* egli ha fornito esempio concreto, riprendendo una delle *similitudines* individuate da Garcia-Garrido e Reinoso-Barbero, della quale ha sollecitato anche da parte degli uditori alcune ipotesi di esegesi. Se il prof. Andrés Santos ha

classici. È stato cioè palesato il senso dell'*antiquitatis reverentia*, sottolineando (e a ciò ha dato risalto il prof. Mantovani a chiusura del dibattito) che la giurisprudenza classica costituiva la parte più consistente della cultura giuridica.

Sull'analisi testuale sono state impiegate pure le due lezioni tenutesi nella giornata successiva. Nell'arco della mattinata il prof. Francesco Sitzia (Università di Cagliari) ha efficacemente descritto "Il Digesto in età bizantina: conoscenza del testo e modi di lettura". Dopo aver accennato al problema della originaria circolazione di molteplici (e difformi) copie del Digesto, nonché alla diffusione di traduzioni greche per la netta prevalenza di ellenofoni, Sitzia ha insistito sulla bivalenza dell'opera giustiniana, ovverosia sul suo duplice valore di espressione culturale e di strumento pratico. Quest'ultimo aspetto è emerso da un accurato confronto tra testi del *Corpus iuris* (in particolare, Novelle e frammenti del Digesto) e correlativi scoli ai *Basilici* o commenti di scolastici: si è data la misura dei termini in cui i *Digesta* venissero adoperati per risolvere questioni concrete, al contempo mostrando l'importanza dei testi bizantini nella ricostruzione del pensiero classico e nell'individuazione di eventuali alterazioni giustiniane.

Compiendo un salto indietro nel tempo (dovuto a sopravvenute esigenze logistiche), il prof. Dario Mantovani, si è occupato de “La compilazione del Digesto, tra storia e storiografia”. La prima parte della lezione è stata dedicata ad una chiarificazione della teoria di F. Bluhme – puntualmente sintetizzata e schematizzata –, volta a ribadire la validità e ad evidenziare le deduzioni che da essa si possono trarre, quali la sequenza meccanica con cui sono state lette le opere dei giuristi, la (pre)esistenza di una griglia di riferimento, la infondatezza dell’ipotesi dei cd. predigesti. La verifica testuale delle congetture bluhmiane ha consentito altresì di toccare i delicati problemi concernenti l’ordine reciproco delle masse, le code e i frammenti iniziali, nonché lo spoglio dei libri della cd. *Appendix*. Delineato il funzionamento della teoria di Bluhme nella sua interezza, Mantovani ha dimostrato per quali motivi le costruzioni di Tony Honorè, basate su di una precisione matematica cui si pretende di attribuire un significato storico, non possano funzionare: lampante è apparsa l’inverosimiglianza della idea di una equanime divisione della massa sabiniana tra due commissari. La seconda parte della lezione è stata introdotta dalla raffigurazione, contenuta nella costituzione *Omnem*, del *cursus studiorum* prece-

e con la puntualizzazione del ruolo riservato all’insegnamento del diritto romano, la cui sopravvivenza si sarebbe esplicitata, secondo il relatore, solo su di un piano «culturale». È stata anche rapidamente tratteggiata la questione relativa alla configurabilità di una ‘École de l’Exégèse’; e non è mancato un accenno all’ingresso nel Regno d’Italia del Code civil, presentato in un’edizione trilingue: francese, italiano e – per motivi non del tutto intellegibili, data l’assenza di fonti storiografiche – latino. Attraverso questi passaggi, Ferrante ha dunque mostrato come, nell’arco di tempo considerato, la materia romanistica venne storicizzata e ritenuta meramente strumentale alla comprensione del diritto vigente e alla formazione di una legge unica, espressa dal codice. Tale impostazione si evincerebbe anche dalla cd. letteratura di commento al codice civile napoleonico, nel cui ambito il relatore ha attribuito specifico rilievo all’opera di Romagnosi, il quale impostò le sue lezioni pavesi sul diritto civile confrontando il Code Napoléon con le fonti romane.

Non poco stupore ha suscitato negli ascoltatori lo scoprire, durante la lezione su “L’interpolazionismo” del prof. Francisco Javier Andrés Santos (Universidad de Valladolid), il significato più remoto del termine ‘interpolazione’.

bero ispirati gli esperimenti palingeneticici posteriori; si è ancora occupato di Godefroy, Brenkman; Wieling; Otto. Lo studioso ha poi ribadito la tenace persistenza dell'ordine di Triboniano (ordine seguito persino da Hommel, il primo a realizzare una «palingenesi», di cui egli svelò il nesso con l'alchimia, cioè con una falsa scienza) e ha posto in risalto che fu proprio Lenel a scardinare tale ordine, restituendo ai giuristi classici la loro effettiva sequenza storica, totalmente estranea ai *Digesta*.

Nel trattare il tema de "I codici civili confrontati al diritto romano: un genere letterario e un'ideologia giuridica nel passaggio dal diritto comune al diritto codificato", il prof. Riccardo Ferrante (Università di Genova) ha segnatamente indugiato sul Code civil del 1804, di cui sono state illustrate le fasi di elaborazione, nonché la sua ispirazione ideologica, che portò ad una cesura netta con il passato (riflesso di tale ispirazione è l'art. 7 della legge del 21 marzo 1804, con la quale venne sancita l'abrogazione di tutte le fonti normative, incluse quelle romane, fino a quel momento in vigore). Il discorso è poi proseguito con la descrizione degli ordinamenti universitari, nel periodo antecedente e in quello successivo alla codificazione, alla luce delle norme sui piani di studio (leggi del 13.3.1804 e del 21.9.1804),

dente all'entrata in vigore dei *Digesta*, sì da inquadrare il tema della circolazione dei materiali giuridici in età pregiustiniana. Lo studioso si è quindi concentrato sugli *Scholia Sinaitica*: mediante l'analisi del titolo XVI ha fornito un esempio, oltre che del metodo di insegnamento dei testi classici, anche della diffusione in forma per dir così standardizzata (cioè uniforme nell'impaginazione) delle opere giurisprudenziali; attraverso, infine, un raffronto tra il titolo VIII, in tema di spese dotali, e i cinque frammenti con cui si apre il titolo 25.1 del Digesto, *De impensis in res dotales factis*, ha messo in luce che nella Compilazione giustiniana vi sono esattamente i passi commentati negli *Scholia*; ne ha quindi dedotto che già gli *antecessores*, formati su di una cultura giuridica stratificata, avevano in mente quel progetto di selezione del materiale giurisprudenziale poi attuato con i *Digesta*.

La settimana di lavori si è conclusa con la lezione del prof. Wolfgang Kaiser (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i.B.), su "I manoscritti del Digesto, fra scrittura e lettura", anch'essa articolata in due momenti: il primo strettamente attinente alla tradizione del Digesto, il secondo relativo al modo in cui i manoscritti possano servire alla sua critica testuale. Impostata la questione delle divergenze tra le

varie edizioni del Digesto (con specifico riguardo alle scelte operate da Mommsen nel curare l'*Editio maior*, scelte condizionate altresì dall'attribuzione a mani medievali di correzioni apportate invece nel tardoantico), Kaiser ha spiegato agli uditori – cui aveva distribuito un copioso *hand out* – come leggere i manoscritti tardoantichi, in via principale la Fiorentina (di estremo interesse l'*excursus* su copisti e correttori e sui loro interventi); la medesima indagine è stata condotta sui testi della tradizione greca, specialmente sui lavori degli *antecessores* (sono stati considerati alcuni brani dell'*Index* di Dorotheus, di quello di Cyrillus, di quello di Stephanus) e si è acclarato come le traduzioni greche κατά πόδα, pur stilisticamente deprecabili, permettano la ricostruzione di testi latini mancanti; infine, ci si è soffermati sui manoscritti dell'Alto e del Basso Medioevo, esaminandoli singolarmente e nel loro rapporto reciproco e con la Fiorentina (si svelano così, ad es., inversioni di pagine). E il tema della dipendenza dei manoscritti della *Vulgata* dal *Codex Florentinus* ha dato l'avvio alla seconda parte della lezione, nella quale sono stati illustrati parecchi esempi di lezioni medievali migliori della Fiorentina (lezioni per giunta ignorate da Mommsen, allorquando non trovarono conferma nella tradizione greca),

to il pilastro del moderno sistema del diritto privato; la lezione è poi terminata con un accenno alla produzione scientifica dell'epoca: la menzione di Samuel Stryk, il titolo della cui opera ha ispirato il nome della corrente di pensiero considerata, ha chiuso perfettamente il cerchio.

Preceduti da una lezione del prof. Richard Hyland (Rutgers School of Law, Camden, New Jersey) su “The Case for the Common Law”, tenutasi il lunedì mattina, i lavori dell'ultima settimana, dedicata a *Lecture moderne del Digesto*, hanno avuto inizio nel pomeriggio con il seminario del prof. Jean-Louis Ferrary (École Pratique des Haute Études, Paris), intitolato “Il Digesto all'inverso. La palingenesi degli scritti dei giuristi prima di Lenel”. Ferrary ha precisato i caratteri delle due note opere leneliane, evidenziando le peculiarità dell'*Edictum Perpetuum* rispetto all'editto ipotizzato da Rudorff, e ha ripercorso le tappe della storiografia relativa ai tentativi di palingenesi degli scritti dei giuristi classici e dell'*edictum perpetuum* precedenti ai capolavori di Lenel; si è quindi soffermato sull'ampio progetto di Bauduin, che diede vita alle originarie ricostruzioni sistematiche, nonché sull'opera di Cuiacio e dei suoi allievi, analizzando specialmente l'*Index* di Labitte, canone cui si sareb-

ce scopo di modernizzazione di istituti preesistenti e di creazione di istituti nuovi; lo studioso, delineata storicamente la nascita di questo indirizzo scientifico, ne ha descritto il metodo con riguardo alla costruzione della clausola *rebus sic stantibus*; e il riferimento ai testi ha aiutato anche alla comprensione del rapporto dell'*Usus modernus* con il diritto patrio e il diritto naturale. Ampio spazio è stato quindi riservato alla tematica della recezione del diritto romano in Germania, con un approfondimento della teoria della cd. *fundata intentio* e della posizione di Conring, il quale aveva contestato il diffuso convincimento secondo cui l'Imperatore Lotario avrebbe disposto per legge l'applicazione del diritto romano: quest'ultimo, per Conring, era stato al contrario recepito gradualmente per il tramite dell'uso pratico, adottato come parametro anche per giudicare la validità dei diritti locali. A tale proposito, sono stati elencati istituti tipici del diritto germanico, la cui autonomia venne difesa anche contro le tradizionali logiche dello *ius commune*. Luig ha tirato le fila del discorso sottolineando la vera novità dei giuristi dell'*Usus modernus*, i quali avrebbero, da un lato, ideato un diritto liberale orientato alla volontà delle parti e, dall'altro, elaborato una dogmatica del diritto comune che ha costitui-

nonché di lezioni della tradizione greca migliori sia della Fiorentina sia dei manoscritti della *Vulgata*. Ciò auspicherebbe, a parere di Kaiser, una più attuale edizione del Digesto che tenesse conto di un maggior numero di manoscritti di cui si è rivalutata la bontà.

A *Il Digesto nel diritto comune* è stata riservata la seconda settimana, inaugurata dal prof. Padoa Schioppa, la cui lezione ha avuto ad oggetto “La riscoperta del Digesto nell’XI secolo e il metodo dei Glossatori. Il Digesto come libro di insegnamento e le *allegationes* giudiziali”. Lo studioso, tratteggiato l’approccio dell’Occidente altomedievale ai testi giuridici, ha approfondito alcuni passi della *Expositio ad Librum Papiensem*, commentario alle leggi longobardo-franche del 1070 circa, al fine di sottolinearne sia la novità (poiché erano secoli che non si procedeva ad una lettura così ragionata dei testi giuridici) sia la relazione con la codificazione giustiniana, cui l’*Expositio* rinvia diverse volte per integrare le lacune delle leggi. Padoa Schioppa ha quindi dato testualmente prova di quale rivoluzione metodologica fu portata a compimento da Irnerio e dalla Scuola dei Glossatori, cui, da un lato, va ascritto il merito di aver ponderato analiticamente i passi dei *Digesta*, procedendo al tempo stesso ad una loro esegesi sistematica, median-

te il confronto con tutti gli altri passi paralleli (del resto, per i Glossatori il *Corpus iuris civilis* era un sistema chiuso, coerente al suo interno, e tale da poterne ricavare le regole per decidere qualsiasi caso); e di cui, dall'altro, va al contrario stigmatizzata l'assenza di prospettiva storica, rilevabile anche nell'ipotesi di una successione di giuristi in singoli frammenti.

Punto di vista affatto peculiare è stato invece scelto dal prof. Emanuele Conte (Università di Roma Tre), il quale ha affrontato il tema “Il Digesto fuori del Digesto: le *Summae* e le glosse al Codice”: lo studioso, premesso un accenno al problema della nascita della scienza giuridica e all'impostazione che ad esso fu data dalla storiografia giuridica tedesca del XIX secolo (con il richiamo alla caustica definizione di Kantorowicz circa il ritrovamento del Digesto: «ein weltgeschichtlicher Zufall»), ha parlato delle più antiche apparizioni testuali dei *Digesta*, che andrebbero considerate come manifestazioni dei *Digesta* «fuori da se stessi», ovvero sia raccolte di frammenti, estrapolati dal contesto originario e riassemblati *ex novo*, con una capacità di creazione sistematica che, a parere di Conte, dovrebbe connotare sempre l'attività del giurista, di ogni epoca. Emblematici di queste manifestazioni sono i trattati *De regulis iuris*, cioè commenti al

mani spesso servisse a giustificare rivoluzionarie posizioni dottrinali.

La lezione del prof. Marco Nicola Miletta (Università di Foggia), “Il Digesto fra insegnamento e *allegationes* nel tardo diritto comune italiano”, si è sviluppata intorno ai due segmenti ideali della teoria e della prassi: lo studioso si è avvalso di svariate testimonianze per rappresentare la situazione delle università italiane intorno alla metà del '500 e per spiegare in che senso venne recepito il metodo umanistico nell'insegnamento del diritto romano (con la progressiva valorizzazione, soprattutto in virtù delle richieste degli studenti, del ‘nudo testo’), il cui monopolio fu sottoposto ad una serie di minacce, come si è evinto dalla narrazione delle discontinue vicende della cattedra di Pandette in diverse città. Interessanti testimonianze sono state altresì riportate per profilare il versante della prassi (definita «*scientia digestiva*»), che acquistò sempre maggior peso per uno spostamento della cultura giuridica italiana verso i tribunali: rispetto ad essa – ha sostenuto Miletta – i *Digesta* continuarono comunque ad avere una loro indubbia rilevanza. La lezione finale della seconda settimana è stata tenuta dal prof. Klaus Luig (Universität Köln), che ha parlato dell’“*Usus Modernus Pandectarum*” e del suo dupli-

da Alberico da Rosciate «*paragraphus aureus*», poiché veniva allegato continuamente nella vita del diritto) sono stati isolati alcuni punti essenziali, quali la valenza dell'*animus* rispetto all'azione criminosa, secondo il diritto romano e secondo il diritto statutario, nonché il rapporto tra queste due componenti dell'ordinamento, che vide nella prassi la prevalenza della consuetudine. In ordine al primo aspetto, l'indagine è stata particolarmente approfondita e ha spaziato tra numerosi testi. Sulla differenza tra la non rilevanza del mero tentativo e la necessità, ai fini della sanzione, che l'omicidio fosse compiuto con dolo è stata incentrata la seconda sosta, ovvero sia un *consilium* di Paolo di Castro, il quale tentò di correggere il pensiero di Bartolo per evitare che i giudici punissero anche l'omicidio non volontario; tale passo ha fornito altresì lo spunto per un accenno al problema dell'interpretazione degli statuti. L'impostazione di Paolo venne ripresa anche da Bartolomeo Cepolla, l'analisi di due *consilia* del quale ha formato la terza ed ultima tappa, in cui si è avuta un'ulteriore riprova di quanto il diritto romano, in tutte le sue espressioni (inclusa la recezione da parte del diritto canonico), fosse ancora vitale e di come l'autorità dei giuristi ro-

titolo 50.17, che incominciarono a circolare come libri a sé stanti: da essi si ricava che la 'regula' era divenuta espressione dello sforzo del giurista di trovare la *ratio* dell'ordinamento; e ciò risulta, secondo Conte, anche dalla *Summa Codicis* di Azzone, in cui i *Digesta* trovarono ingresso proprio perché le norme del *Codex* dovevano essere interpretate in base ai grandi principi dell'ordinamento, contenuti appunto nelle *regulae*. Una idea nitida dell'utilizzo da parte del giurista medievale dei testi, e innanzitutto dei testi dei *Digesta*, è poi emersa da una scorsa all'opera *De edendo*.

Intorno ai nuovi metodi di studiare i *Digesta* diffusisi verso la fine del XIII secolo si è incentrata la lezione del prof. Laurent Waelkens (Katholieke Universiteit Leuven) su "I Commentatori"; l'affermarsi di questi metodi sarebbe stato favorito, a giudizio del relatore, dalla crisi dell'Università di Bologna, che indusse molte città a fondare dei propri centri di studio, in cui all'ermeneutica dei testi venne associato il colloquio con gli studenti e in cui si riconobbe importanza crescente alla prassi, inglobando nell'insegnamento la poliedricità del reale. Waelkens ha quindi proseguito il suo discorso presentando alcune figure di giuristi, con una marcata attenzione per Bartolo da Sassoferrato, le nozioni da lui elaborate e

l'espansione del cd. 'bartolismo'; e, proprio discutendo un commento e un *consilium* di Bartolo, il relatore ha esposto il suo pensiero a proposito del lavoro dei Commentatori, i quali avrebbero realizzato un sistema di micro-recezione giuridica sulla base sì dei testi romani – assunti comunque come fondamentali –, ma con un netto allontanamento dalla logica del diritto romano 'puro'. Il compito di illustrare il ruolo dei *Digesta* nella successiva fase culturale ("Il Digesto in età umanistica: edizioni e interpretazioni") è quindi spettato al prof. Giovanni Rossi (Università di Verona): una volta ribadita la radicale divergenza, rispetto al Medioevo, dello strumentario concettuale e dell'attitudine mentale con cui nell'Umanesimo si guardò all'antichità romana, Rossi ha posto l'accento sulle molteplici percezioni che del fenomeno giuridico ebbero gli umanisti, la maggior parte dei quali, pur comprendendo la necessità del diritto come mezzo di regolamentazione delle relazioni umane, contestava la metodologia dei giuristi medievali, eccessivamente ancorati alla scolastica. Il relatore ha però specificato che i *Digesta* vennero tuttavia molto studiati quale simbolo della cultura romana; e ha parlato, a mo' di esempio, di Lorenzo Valla, che, sebbene assolutamente critico nei confronti dei giuristi, va-

lutò con grande zelo i *Digesta*, tralasciandone i risvolti tecnici, ma individuando in essi una sintesi della migliore lingua latina, di cui egli apprezzava la suprema *elegantia*. Il legame tra umanisti e *Digesta*, come ha rilevato Rossi, influenzò anche i giuristi: nel loro lavoro quotidiano di disamina delle fonti, essi – a cominciare da Alciato – introdussero l'uso di discipline quali la storia e la filologia, che assecondavano l'esigenza di oltrepassare il *Corpus iuris civilis* per ricostruire la civiltà giuridica romana in modo storicamente corretto. I *Digesta* vennero così letti nella loro interezza e recuperati nella loro prospettiva storica; ma tutto ciò, a lungo andare, finì con il relegarli nella storia, demolendo la convinzione che essi rispecchiassero sempre e in ogni caso la *ratio iuris*.

Il giorno seguente, il prof. Gian Paolo Massetto (Università di Milano), "I libri terribili del Digesto nel diritto comune", ha condotto gli ascoltatori in un coinvolgente viaggio attraverso le più significative fonti medievali inerenti all'istituto del 'tentativo', la cui nozione fu profilata già nel Tardoantico, ma senza una precisa focalizzazione dell'*iter* criminoso. La tappa iniziale del percorso è stata costituita dal commento di Bartolo da Sassoferrato ad un passo di Marciano, contenuto in D. 48.8.1.3: in tale paragrafo (*Divus*, definito